



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 28/01/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2013, n. 2421

L.R. n. 10/2009 - Art. 24 - Concorso recupero inflazione per i contratti di trasporto pubblico locale in favore degli Enti Locali.

L'Assessore alle Infrastrutture Mobilità e LL.PP, Avv. Gianni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Servizi di Trasporto e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue.

La legge n. 244/2007, art. 1 c. 295 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che: "Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione".

Il c. 298 della succitata legge prevede che: "A decorrere dall'anno 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di cui all'art. 8 del d.lgs. 422/97 e successive modificazioni è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del c. 296...".

In attuazione di quanto sopra è stata adottata la legge regionale n. 10/2009 che all'art. 24, c. 1) dispone che: "la Regione destina le risorse di cui alla legge n. 244/2007, art. 1 comma 295, 296 e 297 lettera a), b) e d) e 298, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, al mantenimento del servizio di trasporto pubblico locale, al loro sviluppo ed al recupero dell'inflazione."

Il comma 4 della citata legge regionale n. 10/2009, art. 24 dispone che: "la Regione concorre al recupero dell'inflazione degli anni precedenti sino a tutto il 2008 in favore delle imprese esercenti servizi di cui all'art. 8 del D.lgs. 422/97 e degli enti locali destinatari di risorse per i servizi di trasporto pubblico riconosciuti minimi ai sensi della legge regionale n. 18/2002."

La Legge regionale n. 18/2002 e s. m. e i. prevede all'art. 19 comma 3: "Gli importi a compensazione dei contratti di servizio possono essere annualmente incrementati, con provvedimenti dei competenti organi deliberanti degli enti affidanti, in misura non superiore al tasso di inflazione ISTAT, riferito all'anno precedente, corrispondente all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC). L'incremento decorre dal primo giorno successivo a quello di compimento di un anno di vigenza del contratto. Gli oneri annualmente derivanti dall'applicazione della presente norma sono a carico dei rispettivi enti affidanti."

In applicazione del succitato quadro normativo la Giunta Regionale con provvedimento n. 900/2009 e n. 402/2010 ha disposto di attribuire in favore degli Enti Locali destinatari di risorse per i servizi di trasporto pubblico locale, riconosciuti minimi ai sensi della legge regionale n. 18/2002 e, quindi con esclusione di quelli di cui alla l.r. n. 20/2005 e alla l.r. n. 10/2007, rispettivamente la somma di € 8.700.000,00 e di € 3.300.000,00, da erogare proporzionalmente alle risorse corrisposte a tale titolo.

Le concomitanti circostanze di tagli sui trasferimenti statali destinati al TPL, tagli sui bilanci degli Enti Locali., vincoli di spesa e limiti imposti dal patto di stabilità non hanno agevolato la gestione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale da parte dei suddetti Enti Locali, ed in molti casi le aziende hanno acceso contenziosi nei confronti degli Enti Locali per il riconoscimento dell'adeguamento ISTAT, con chiamata in causa in alcuni casi della Regione per vedersi riconosciuto il trasferimento di risorse a tale titolo.

Per quanto sopra, al fine di ridurre gli squilibri nei bilanci degli Enti Locali ed evitare il proliferare di contenziosi, che potrebbero esporre la Regione ad ulteriori aggravii di costi, si propone di destinare in favore degli Enti locali destinatari di risorse per i servizi di trasporto pubblico riconosciuti minimi ai sensi della legge regionale n. 18/2002 e, quindi, con esclusione di quelli di cui alla legge regionale n. 20/2005 e alla legge regionale n. 10/2007, a titolo di ulteriore concorso per il recupero dell'inflazione sino a tutto il 2008 ai sensi della legge regionale n. 10/2009, la somma pari a € 11.800.000,00, ritenendo, pertanto, di aver dato pieno adempimento al concorso previsto dalla suddetta L.R. n. 10/2009.

La somma come sopra determinata sarà erogata proporzionalmente alle risorse trasferite agli Enti Locali per i servizi minimi a tutto il 2008, escludendo dall'assegnazione di dette risorse gli enti locali nei quali le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale siano incorse nella risoluzione contrattuale e/o nelle violazioni di cui all'art. 22 ed al c.3, lettera b) dell'art. 10 della legge regionale n. 18/2002.

Infine, si dispone che gli Enti Locali destinatari delle risorse di cui sopra, facciano pervenire al Servizio Programmazione e Gestione del TPL, nel termine di 90 giorni dall'introito delle stesse apposite dichiarazioni attestante l'avvenuta corresponsione alle imprese affidatarie dei servizi di TPL, a titolo di inflazione, di un importo imponibile almeno pari a quello riveniente dalla sommatoria di quanto già erogato e di quello che si erogherà successivamente all'approvazione del presente provvedimento da parte della Regione. Il mancato adempimento comporterà il recupero delle somme erogate mediante trattenuta di pari importo sui successivi trasferimenti di risorse.

COPERTURA FINANZIARIA

L'onere riveniente dal presente provvedimento pari € 11.800.000,00 trova copertura sul capitolo di spesa 552012 del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, di cui all'impegno di spesa effettuato con determinazione dirigenziale n.120 del 5/12/2013.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4, comma 4/lett. k) e dell'art. 24 della L.R. 10/2009.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal e dal Dirigente di Servizio;

A voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1. di trasferire, per quanto esposto in narrativa ed in applicazione della legge regionale n. 10/2009 e n. 244/2007, in favore degli Enti Locali destinatari di risorse per i servizi di trasporto pubblico locale riconosciuti minimi ai sensi della legge regionale n. 18/2002 e, quindi, con esclusione di quelli di cui alla legge regionale n. 20/2005 e alla legge regionale n. 10/2007, a titolo di ulteriore concorso per il recupero

dell'inflazione sino a tutto il 2008 ai sensi della legge regionale n. 10/2009, la somma pari a € 11.800.000,00, ritenendo, pertanto, di aver dato pieno adempimento al concorso previsto dalla suddetta L.R. n. 10/2009;

2. di attribuire ed erogare la suddetta somma proporzionalmente alle risorse corrisposte per i servizi minimi come individuati al punto 1) su base annua, escludendo, altresì, dall'attribuzione gli Enti Locali nei quali le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale siano incorse nella risoluzione contrattuale e/o nelle violazioni di cui all'art. 10, c. 3, lettera b) ed all'art. 22 della legge regionale n. 18/2002;

3. di disporre che gli Enti Locali destinatari delle risorse di cui sopra, facciano pervenire al Servizio Programmazione e Gestione del TPL, nel termine di 90 giorni dall'introito delle stesse apposite dichiarazioni attestante l'avvenuta corresponsione alle imprese affidatarie dei servizi di TPL, a titolo di inflazione, di un importo imponibile almeno pari a quello riveniente dalla sommatoria di quanto già erogato e di quello che si erogherà successivamente all'approvazione del presente provvedimento da parte della Regione;

4. di disporre che il mancato adempimento di quanto disposto al punto 3) comporterà il recupero delle somme erogate mediante trattenuta di pari importo sui successivi trasferimenti di risorse;

5. di demandare al Dirigente del Servizio Programmazione e gestione del TPL l'adozione dei conseguenziali provvedimenti;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente
